

FISCO

Un 2013 a due facce per l'Iva, quella "per cassa" aiuta

Quali sono le novità 2013 per professionisti ed imprese? E sono migliorative o peggiorative?

L'anno appena iniziato ha portato in dote, a tutti i titolari di partita Iva, un nutrito numero di modifiche ad una normativa già di per sé non lineare.

Innanzitutto vanno evidenziate le novità in materia di fatturazione tra cui: l'obbligo di riportare in fattura il numero di partita Iva o il codice fiscale del cessionario o committente, l'obbligo di numerazione della fattura in modo univoco e progressivo.

A parte l'iniziale confusione generata dalla norma, nulla è cambiato rispetto a prima, con la sola eccezione che ora è possibile adottare anche (ma non obbligatoriamente) una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività del contribuente. Ancora, si è cercato di dare impulso alla "fattura elettronica" (cioè anche il pdf della fattura allegata alla e-mail del cedente) ed è stata introdotta la fattura semplificata che permette, in determinate circostanze, di ridurre gli obblighi del contribuente circa i contenuti da riportare nel documento fiscale.

Ulteriore semplificazione dovrebbe essere garantita dall'entrata a regime dell'"Iva per cassa" che, seppur introdotta dal 1° dicembre dello scorso anno, in realtà dispiegherà appieno i suoi effetti nel 2013. In soldoni si tratta della possibilità, concessa a tutti i contribuenti con volume d'affari inferiore ai 2 milioni di euro, di versa-

re l'Iva su cessioni e prestazioni effettuate soltanto in seguito all'incasso da parte dei propri clienti (privati esclusi) e non prima. Di contro, tuttavia, l'Iva pagata sugli acquisti potrà essere portata in detrazione unicamente dopo aver pagato il fornitore del bene o del servizio.

Fin qui le note positive. L'altra faccia della medaglia è l'aumento dell'Iva dal 21% al 22% che scatterà a partire dal 1° luglio (salvo improbabili "miracoli" del futuro governo) e che riguarderà la maggior parte dei beni di consumo, mentre sono state preservate le aliquote più basse del 10% e del 4% che resteranno invariate.

Merita il secondo gradino del podio per le novità spiacevoli la stretta sulle auto aziendali e dei professionisti: dal 1° gennaio scorso i costi di gestione delle autovetture, ed i relativi ammortamenti (questi su un tetto massimo di euro 18.076), si deducono solo per il 20% della spesa sostenuta, con un secco dimezzamento della percentuale di deduzione (40%) valida fino al 31 dicembre 2012. La scure del fisco non si è abbattuta su agenti e rappresentanti di commercio (e figure assimilate), per i quali le deduzioni restano immutate (80% dei costi sostenuti).

Sul gradino più basso del podio si colloca il giro di vite sulle cosiddette false partite Iva introdotto dalla Riforma Fornero. Questa nuova limitazione consiste nella trasfor-

mazione in rapporto di lavoro a progetto o subordinato delle consulenze aziendali prestate ad un'impresa da un lavoratore autonomo nelle ipotesi (almeno due su tre) che dette consulenze durino per un periodo superiore agli otto mesi nel corso di un anno, garantiscano un compenso con unico committente superiore all'80% del reddito complessivo del lavoratore autonomo e questi disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente.

A far da contraltare a questi vincoli abbiamo la sterilizzazione delle aliquote contributive per i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata Inps, per i quali l'onere contributivo 2013 resta inalterato rispetto all'annualità precedente, mentre riprenderà la sua inesorabile corsa al rialzo dal 2014 e l'introduzione di un nuovo sussidio alla disoccupazione denominato Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego) che potrà essere utilizzato anche da quei lavoratori che, perso il posto come dipendenti, decidano di iniziare un'attività autonoma (pur se con un limite di reddito di 4.800 euro l'anno). Da ultimo ricordiamo che anche per il 2013, a determinate condizioni, professionisti e piccoli imprenditori individuali potranno accedere al cosiddetto "regime dei minimi" che garantisce notevoli risparmi in termini di fiscalità ed adempimenti burocratici.

Dott. Davide Andreazza
Commercialista

LAVORO

Per i contratti a termine una sola proroga

È possibile la proroga di un contratto a termine?

In linea generale è ammessa la proroga del contratto a tempo determinato (art. 4 del d.lgs. n. 368/2011), in presenza dei seguenti requisiti: 1) la forma scritta ed il consenso del lavoratore, 2) la durata iniziale del contratto inferiore a 3 anni, 3) l'unicità della proroga, che può intervenire una sola volta, 4) l'esistenza di ragioni oggettive a suo sostegno, 5) l'identità tra l'attività originaria oggetto del contratto a termine e quella per la quale interviene la proroga.

Alla luce di ciò si comprende che la durata complessiva del contratto (termine iniziale più proroga) non può comunque superare i 3 anni.

Esiste tuttavia un'eccezione: non è prorogabile, ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis del decreto citato, quella nuova tipologia di contratto a termine utilizzabile in caso di primo rapporto lavorativo di durata non superiore a 12 mesi, la stessa per la quale è possibile avvalersi della facoltà di non indicare le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive a sostegno dell'apposizione del termine.

Avv. Nicola Donnantuoni

CONTABILITÀ

Chi è esonerato dal tenere il libro-inventari

Sono un piccolo artigiano in contabilità semplificata. Sono obbligato a tenere il libro degli inventari?

Il libro degli inventari, così come disposto dagli articoli 2214 e 2217 c.c., deve essere redatto dall'imprenditore che esercita un'attività commerciale, con la sola esclusione dei piccoli imprenditori, ovvero gli artigiani, i coltivatori diretti del fondo, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.).

Fiscalmente l'obbligo è previsto dall'art. 14, c. 1, let. a), dpr n. 600/73, nel quale è prescritto che le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al comma 1 dell'art. 13 dpr n. 600/73, ossia i soggetti d'impresa obbligati alla tenuta delle scritture contabili, devono tenere, fra gli altri, il libro degli inventari.

Restano esclusi i soggetti con contabilità semplificata come definita ex articolo 18 dpr 600/73, per i quali è obbligatoria la sola tenuta dei registri ai fini Iva.

Dott.ssa Rebecca Tosatto
Commercialista

EDILIZIA

Insonorizzare dà diritto agli sgriavi

I lavori di insonorizzazione di una parete rientrano nella detrazione per i lavori di ristrutturazione da fare entro giugno 2013?

Alcuni lavori di isolamento acustico rientrano tra gli interventi che permettono di usufruire della detrazione Irpef del 50% fino al 30 giugno 2013: dopo tale data la detrazione tornerà ad essere del 36%. I lavori di insonorizzazione di una parete rientrano in questa categoria se si tratta dell'isolamento acustico di divisori tra unità abitative distinte e si raggiunge il requisito minimo di potere fonoisolante stabilito dal dpcm 5/12/97 che, per l'edilizia residenziale, è $R'w > 50$ dB. La documentazione comprovante il raggiungimento di tale requisito deve essere conservata successivamente alla realizzazione. Rientrano, inoltre, i lavori relativi all'isolamento acustico di solai tra unità abitative distinte, la riduzione del rumore da calpestio, l'isolamento acustico di facciata e la riduzione del rumore prodotto dagli impianti a funzionamento continuo e discontinuo, sempre documentando il raggiungimento dei requisiti minimi stabiliti dal decreto stesso.

Arch. Doris Alberti
Studio di architettura Progetto Habitat

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it